

ALLEGATO 2

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1) PREMESSE

Il presente allegato disciplina, per quanto non previsto dal “Regolamento”, la procedura di affidamento dei contratti di acquisizione di beni e servizi in economia.

Pertanto, il presente allegato non comprende:

- le tipologie di beni e servizi per la cui acquisizione è prevista, in generale, la possibilità di applicare la procedura in economia;
- le modalità di individuazione dei contraenti.

2) AFFIDAMENTI DIRETTI

Per contratti di importo tale per cui è possibile, in base alla legislazione vigente, l'affidamento diretto ad un operatore economico da parte del Responsabile del procedimento, la procedura si articola nelle seguenti fasi:

1) Fase di autorizzazione a contrarre

Si procede mediante Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale. Il provvedimento può attribuire ad un dipendente del Servizio la responsabilità del procedimento, se detta responsabilità non sia già stata attribuita precedentemente.

2) Fase di interpellato

la negoziazione, anche informale, deve concludersi con offerta formale tecnico-economica da parte del soggetto prescelto, inviata con qualsiasi mezzo e corredata, ove necessario, dalla certificazione e/o documentazione inerente il possesso di requisiti non dimostrati in occasione dell'iscrizione all'Albo.

3) Fase della valutazione dell'offerta

La valutazione è effettuata dal responsabile della procedura d'affidamento, coadiuvato, ove necessario, da esperti da lui designati.

4) Fase di Aggiudicazione

L'aggiudicazione ha luogo mediante determinazione del responsabile del procedimento. La determinazione è trasmessa il giorno stesso al Direttore Amministrativo o suo delegato il quale ha potere di intervenire in autotutela nei 5 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento. Decorso detto termine il provvedimento può essere eseguito; il provvedimento può immediatamente essere eseguito in ipotesi di approvazione espressa.

3) AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia per l'affidamento diretto, per i quali è prevista la consultazione di più operatori economici, la procedura di affidamento si articolerà nelle seguenti fasi:

1) Fase di autorizzazione a contrarre

Si procede mediante Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale. Il provvedimento può attribuire ad un dipendente del Servizio la responsabilità del procedimento, se detta responsabilità non sia già stata attribuita precedentemente.

2) Fase di interpello

la negoziazione ha luogo con seguenti modalità:

- a. L'interpello può avvenire, a scelta dell'Azienda, con qualsiasi mezzo che lasci traccia scritta anche della data di invio (posta, fax, e-mail certificata o confermata con altro mezzo ecc.).
- b. L'offerta deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - Invio di un plico sigillato e controfirmato; in questo caso il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dall'interpello.
 - Ove possibile in termini fattuali, organizzativi e tecnologici, l'offerta può essere presentata in forma elettronica similmente a quanto accade con le aste elettroniche. Tale modalità di presentazione non può essere penalizzante per gli iscritti all'Albo.

3) Fase della valutazione dell'offerta

La valutazione è effettuata dal responsabile della procedura d'affidamento, coadiuvato, ove necessario, da esperti da lui designati. Nell'ipotesi di presentazione offerte in forma elettronica la procedura di valutazione informatizzata è regolata ex ante nell'ambito della determinazione di autorizzazione a contrarre.

4) Fase di Aggiudicazione

L'aggiudicazione ha luogo mediante Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale. La determinazione è trasmessa il giorno stesso al Direttore Amministrativo o suo delegato il quale ha potere di intervenire in autotutela nei 9 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento. Decorso detto termine il provvedimento può essere eseguito; il provvedimento può immediatamente essere eseguito in ipotesi di approvazione espressa.

4) GARANZIE ECONOMICHE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Considerato che l'art. 125 del Codice non richiede la prestazione delle garanzie nei procedimenti ivi previsti:

- a. Non trova applicazione la garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del Codice;
- b. La garanzia di cui all'art. 113 del Codice di norma non è richiesta; può essere richiesta nei casi in cui lo si ritenga opportuno (ad esempio: contratti di durata, contratti di servizi e forniture particolarmente complessi o strategici per l'Azienda).

5) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I contratti, di norma, sono stipulati secondo gli usi del commercio.

Si può procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata registrata in caso di contratti di durata o particolarmente complessi o di valore strategico per l'Azienda. In tal caso sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di registrazione.